

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. di Prot. Contr. firmato digitalmente in data

CONTRATTO

per il servizio di elaborazione delle retribuzioni del personale dipendente e assimilato e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e contributivi e della relativa attività di consulenza.

Codice CIG n. 9378102E94

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, nato a Nogara (VR) il 03/07/1960, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Ente Aggiudicatore" o "AGS";

e

... (cod. fisc. e p. iva) con sede a (.....) in n., società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di - R.E.A. n. del, nella persona del suo legale rappresentante Sig., nato a (.....) il, presso la quale è domiciliato per la carica, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Premesso che con determina del Direttore Generale n. 118/2022 del

24.08.2022 è stata approvata la documentazione tecnica e di gara e, contestualmente, indetta una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/20 sottosoglia comunitaria, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa improntata al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 secondo cpv del medesimo D.L., dell'importo di € 15.720 oltre iva, con facoltà per l'ente aggiudicatore di esercitare l'opzione di prosecuzione contrattuale per 24 mesi alle medesime condizioni contrattuali o a condizioni più favorevoli, nonché di esercitare l'opzione di proroga per ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni contrattuali o a condizioni più favorevoli per un importo complessivo pari ad € 78.600 oltre iva;

- **che** con determina del Direttore Generale n. del, all'esito della procedura di gara, il servizio di elaborazione delle retribuzioni del personale dipendente e assimilato e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e contributivi e della relativa attività di consulenza è stato affidato alla società di (.....), per l'importo di € oltre iva al netto del ribasso offerto del% (... %) sull'importo posto a base di gara di € 15.720;

- **che** l'esito della procedura è stato regolarmente pubblicato;

- **che** la verifica del possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stata effettuata e si è conclusa con esito favorevole;

Tutto ciò premesso le parti

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i sottoelencati documenti:

- Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all.1);
- Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all.2);
- Cauzione definitiva (all.3);

Forma parte integrante e sostanziale del presente atto il capitolato speciale descrittivo prestazionale, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Direttore Generale, affida alla società di (.....), che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di elaborazione delle retribuzioni del personale dipendente e assimilato e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e contributivi e della relativa attività di consulenza., con le modalità previste nel presente contratto e nella documentazione allegata di cui all'art. 1.

Articolo 3 – Importo contrattuale e modalità di pagamento

Con la società viene stipulato il presente contratto dell'importo di € oltre iva (.....) che verrà corrisposto da AGS all'Appaltatore secondo quanto stabilito nel prosieguo del presente articolo.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà riportare in descrizione il codice CIG del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, meglio dettagliata nell'art. 4 del presente contratto.

L'iva applicata per tale tipologia di servizio è pari al 22%.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari secondo i termini previsti dalla legge, tuttavia, resta inteso che l'eventuale ritardo nei pagamenti contenuto nel limite massimo di 90 giorni non dà diritto all'Appaltatore di sospendere l'esecuzione del contratto.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere

comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio *Amministrazione & Finanza* dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17, che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e di eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato *xml* della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRR1AO**.

Articolo 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010e ss.mm.ii., il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente aggiudicatore, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7 della legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio, ad inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e in relazione a ciascuna transazione posta in essere a inserire il codice CIG relativo all'investimento pubblico sottostante.

L'Appaltatore si obbliga infine ad attuare i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

Articolo 5 – Obblighi dell'Appaltatore

Il servizio viene concesso dall'Azienda ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui alla documentazione richiamata al precedente art. 1.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione dell'Ente aggiudicatore evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

Articolo 6 - Codice Etico e di comportamento – Modello di Organizzazione

231 - Anticorruzione

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente

contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A., pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.

L'Appaltatore si impegna a:

a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. comprensivo del Piano di Anticorruzione – Misure di prevenzione della corruzione integrative al MOG e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e, comunque, tale da non esporre A.G.S. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo;

c) al fine di prevenire e reprimere qualsivoglia comportamento posto in essere dal personale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., espressione di fenomeni corruttivi che possano integrare i delitti di cui agli articoli da 24 bis a 26 del D. lgs. 231/2001, è fatto obbligo, in capo ai fornitori di segnalare e riferire al RPCT di codesto Ente aggiudicatore circa l'esistenza di situazioni che giustifichino un tempestivo intervento.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima A.G.S. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione all'Ente aggiudicatore dell'esistenza di eventuali non conformità in ambito ambientale e sicurezza che abbia a riscontrare durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 7 – Durata del contratto

La durata del servizio è di 12 mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. L'Ente aggiudicatore si riserva il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto contrattuale per 24 mesi alle medesime condizioni di aggiudicazione o a condizioni più favorevoli e si riserva altresì il diritto di optare per la proroga del rapporto contrattuale per 24 mesi alle medesime condizioni di aggiudicazione o a condizioni più favorevoli.

Articolo 8 – Penali

L'ente aggiudicatore, nel caso di ritardo nell'esecuzione degli adempimenti prescritti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale si riserva di applicare le penali previste nel seguente prospetto:

n.	Descrizione	Penale (euro)
1	Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione completa dei cedolini paga definitivi	0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale
2	Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei dati per l'accredito delle competenze	1‰ dell'ammontare netto contrattuale
3	Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio di cui al precedente art. 7	1‰ dell'ammontare netto contrattuale
4	Per ogni giorno di ritardo nel rispetto delle scadenze contributive, fiscali, etc. di cui all'art. 2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre ad eventuali sanzioni comminate ad AGS da parte degli enti preposti	0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale

6	Per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica di cui all'art. 3 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale	0,4‰ dell'ammontare netto contrattuale
---	--	--

Ai fini dell'applicazione delle penali per ritardo, faranno fede gli eventuali termini migliorativi proposti dal fornitore nella relazione tecnica, che si intendono impegnativi.

Nel caso di inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 del capitolato speciale descrittivo prestazionale, nonché nel caso di errori legati alla non corretta applicazione del CCNL Gas-Acqua (esclusi i dati variabili da presenze) verrà applicata una penale pari a 200 euro per ogni contestazione.

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo 9 in materia di risoluzione del contratto, resta salvo in ogni caso l'eventuale maggior danno.

L'ente aggiudicatore provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'Appaltatore, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

L'ente aggiudicatore, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'Appaltatore nei predetti termini, applicherà le penali previste nel presente articolo a valere sulla garanzia definitiva o sui pagamenti dovuti all'Appaltatore.

Tutte le penali di cui al presente contratto sono di regola contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi

della relativa condizione di penalità.

Ai fini della contestazione, si applica la disciplina procedimentale dettata dall'art. 108 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 9 – Risoluzione del contratto

Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, costituisce cauzione definitiva in euro a mezzo garanzia fideiussoria n. rilasciata in data dell'Istituto "....." pari al% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente contratto allegata al n. 3).

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto l'aggiudicatario è in possesso della certificazione

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, AGS ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà, in tal caso, reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato.

Articolo 11 – Polizza assicurativa

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente aggiudicatore da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità

civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'Ente aggiudicatore.

Opzione

[Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.]

Articolo 12 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'appaltatore e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione del servizio impartendo all'appaltatore le istruzioni e direttive necessarie.

All'esito delle operazioni di verifica, quando risulti che l'appaltatore abbia esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa

emissione di fattura dell'appaltatore, si procede al pagamento del saldo dovuto.

L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente aggiudicatore prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Articolo 13 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105, comma 1 del D.lgs. 50/2016 salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del medesimo decreto.

Articolo 14 – Subappalto

Data la natura particolarmente delicata dell'attività oggetto dell'appalto e dell'importanza di tale servizio per l'ordinaria operatività dell'azienda, nonché per la sensibilità dei dati trattati nell'esecuzione delle prestazioni, si fa divieto di subappalto.

Articolo 15 – Revisione prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale, su richiesta dell'appaltatore, i prezzi sono aggiornati in aumento o in diminuzione sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 16 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo di applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del servizio;

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, AGS tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto

inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, AGS pagherà anche in corso d'esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Resta facoltà di AGS di avvalersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

Articolo 17 - Regolarità contributiva

Le parti si danno reciprocamente atto che, a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l'Appaltatore è risultato regolare.

Articolo 18 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", come confermato dal Settore Politiche attive del Lavoro – Unità Operativa Collocamento Mirato della Regione con nota del acquisita al protocollo aziendale al n.

Articolo 19 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

L'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale in località

Articolo 20 – Controversie

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Verona.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne assicura la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a dpo@ags.vr.it.

Articolo 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii., nonché il D.lgs. 81/2008.

Articolo 23 – Clausola di riservatezza

L'appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni

che l'ente aggiudicatore qualificherà come tali, che dovesse conoscere direttamente o indirettamente nell'esecuzione del presente contratto. L'appaltatore si impegna a non divulgare informazioni a terzi senza il preventivo assenso dell'ente aggiudicatore e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Inoltre, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente aggiudicatore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al medesimo Ente aggiudicatore. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente Aggiudicatore.

Articolo 24 - Spese contrattuali

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

Articolo 25 - Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'iva per cui richiedono la registrazione - solo

in caso d'uso - in misura fissa.

Articolo 26 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, prevale il presente Contratto.

Articolo 27 – Documenti che fanno parte del contratto

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

- Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all. 1);
- Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all.2);
- Cauzione definitiva presentata dall'Appaltatore (all. 3).

L'Appaltatore	L'Ente Aggiudicatore
.....	Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
Il Legale Rappresentante	Il Direttore Generale
(.....)	(ing. Carlo Alberto Voi)